



Cremona, li 11/07/2022

**DECRETO N. 358 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO**  
**Ambiente**

**Oggetto:** INSTALLAZIONE IPPC ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. (AREE SUD) - COMUNE DI CREMONA, VIA ACQUAVIVA N. 18 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 36 del vigente Statuto Provinciale;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s. m. i. "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 14/08/1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA";
- la Legge Regionale 11/12/2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s. m. i. che trasferisce alla Provincia di Cremona la competenza al rilascio, rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale per tutti gli impianti IPPC ricadenti nel proprio territorio amministrativo, con la sola esclusione degli impianti di incenerimento di rifiuti, di competenza regionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. R. n. 26/2003;
- la D.G.R. della Regione Lombardia 8 febbraio 2021 - n. XI/4268 "Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d. lgs. 152/2006 e s. m. i. e modalità applicative";
- la D.G.R. della Regione Lombardia 21 dicembre 2020 - n. XI/4107 "Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del d. lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 'Legge di Semplificazione 2020' - Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E e F alla d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. i.;
- la delibera del Presidente n. 21 del 28/01/2022, con la quale è stata modificata la macro organizzazione dell'ente;
- la delibera del Presidente n. 22 del 28/01/2022 di conferimento dell'incarico di direzione ad interim del settore Ambiente e Territorio per sei mesi, dal 1° febbraio al 31 luglio 2022, all'Avv. Massimo Placchi;
- il Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona n. 389 del 19/05/2017, avente per oggetto "Installazione IPPC Acciaieria Arvedi S.p.A. - Comune di Cremona, via Acquaviva, 18 - Autorizzazione Integrale Ambientale - Decreto Legislativo n. 152/2006 e s. m. i.";
- il Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona n. 772 del 29/11/2019, avente per oggetto "Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrale Ambientale - Installazione IPPC Acciaieria Arvedi S.p.A. (Aree Sud) - Comune di Cremona, via Acquaviva n. 18.";
- il Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona n. 429 del 15/07/2020, avente per oggetto "Verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativa al progetto di sostituzione del forno asservito alla Linea 2 e modifica relativa alla laminazione a caldo presso lo

stabilimento Acciaieria Arvedi nei comuni di Cremona e Spinadesco (CR). Decreto - proponente: Acciaieria Arvedi S.p.A. (Rif. nel sistema informativo regionale "S.I.L.V.I.A.": VER 177-CR).";

- il Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona n. 474 del 06/08/2020, avente per oggetto "Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Installazione IPPC Acciaieria Arvedi S.p.A. (Aree Sud) - Comune di Cremona, via Acquaviva n. 18.";

**PRESO ATTO:**

- dell'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata in data 28/02/2022 dalla Acciaieria Arvedi S.p.A. con sede legale a Milano, in via E. Forlanini n. 23 ed insediamento a Cremona, in via Acquaviva n. 18 (C. F. 00910070192), e registrata al prot. prov. n. 12818 del 28/02/2022, con le integrazioni pervenute tramite nota protocollata al n. 34277 del 12/05/2022;
- che in data 17/03/2022, con comunicazione prot. prov. n. 18139, la Provincia di Cremona ha avviato la procedura di rilascio di riesame con valenza di rinnovo e contestuale modifica sostanziale dell'A.I.A., disponendo contestualmente, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. i., la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Cremona delle informazioni relative alla localizzazione dell'installazione ed il nominativo del Gestore, nonché quelle sugli Uffici, individuati ai sensi del comma 2 dell'art. citato, presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico;
- che, contestualmente alla nota sopra citata, la Provincia ha convocato, ex art. 14 e seguenti della L. n. 241/90 e s. m. i., la Conferenza di Servizi istruttoria, alla quale sono stati invitati il Comune di Cremona, il Comune di Spinadesco, il Dipartimento A.R.P.A. di Cremona e Mantova, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona e l'ATS Val Padana nonché, in qualità di soggetto interessato senza diritto di voto, il legale rappresentante della Acciaieria Arvedi S.p.A., quale proponente dell'istanza in esame;
- che in data 06/04/2022 si è tenuta la riunione della Conferenza dei servizi istruttoria (i cui esiti sono contenuti nel verbale prot. n. 24741 del 07/04/2022) e con nota prot. n. 24826 del 07/04/2022 si è trasmesso il relativo verbale ai soggetti interessati;
- che, con nota prot. n. 37375 del 23/05/2022, la Provincia ha convocato, ex art. 14 e seguenti della L. n. 241/90 e s. m. i., la Conferenza di Servizi decisoria, alla quale sono stati invitati il Comune di Cremona, il Comune di Spinadesco, il Dipartimento A.R.P.A. di Cremona e Mantova, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona e l'ATS Val Padana nonché, in qualità di soggetto interessato senza diritto di voto, il legale rappresentante della Acciaieria Arvedi S.p.A., quale proponente dell'istanza in esame;
- che la Conferenza di Servizi decisoria di cui al punto precedente, tenutasi in data 08/06/2022 (i cui esiti sono contenuti nel verbale prot. prov. n. 42764 del 09/06/2022) ha espresso parere favorevole al rilascio del riesame con valenza di rinnovo, con contestuale aggiornamento, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Acciaieria Arvedi S.p.A. per l'esercizio dell'installazione IPPC localizzata a Cremona, via Acquaviva n. 18;
- la Acciaieria Arvedi S.p.A. risulta titolare della certificazione EMAS, rilasciata dal verificatore Ispra-SGS Italia con il N. 002004 del 27/05/20, la cui scadenza è prevista il 21/10/22;
- che l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta dagli Uffici provinciali si è conclusa con la definizione di un allegato tecnico comprendente i seguenti quadri:
  - tre quadri descrittivi delle caratteristiche dell'installazione IPPC, delle attività esercite e delle relative prestazioni ambientali;
  - un quadro integrato, da cui risulta l'applicazione delle BAT di settore;
  - un quadro prescrittivo finalizzato alla disciplina delle ricadute ambientali delle attività svolte nell'installazione IPPC;
  - un piano di monitoraggio e controllo, articolato in 3 quadri e deputato a definire un sistema di autocontrollo, da parte del Gestore, delle performance ambientali dell'installazione IPPC;
- che con nota prot. n. 41880 del 07/06/2022 l'Ufficio d'Ambito di Cremona ha espresso il parere di competenza in merito all'installazione IPPC in oggetto;
- che con nota prot. n. 42437 del 08/06/2022 il Comune di Cremona ha espresso il parere di competenza in merito all'installazione IPPC in oggetto;
- che con nota prot. n. 42528 del 08/06/2022 il Dipartimento ARPA di Cremona e Mantova ha espresso il parere di competenza in merito all'installazione IPPC in oggetto;
- che con nota prot. n. 46113 del 17/06/2022 l'ATS Val Padana ha fatto pervenire una propria nota di dettaglio a corredo della CdS decisoria del 07/06/2022;

VERIFICATO che gli oneri istruttori risultano correttamente corrisposti e che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale;

RITENUTO:

- di fare salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti ed Organismi interessati, nonché i diritti di terzi;
- pertanto, opportuno rilasciare alla Acciaieria Arvedi S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale concernente l'esercizio dell'installazione IPPC localizzata a Cremona, via Acquaviva n. 18;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, e riscontrato che l'ammontare teorico della garanzia finanziaria che il Gestore deve prestare a favore della Provincia è determinato 6.792.241,88 (Euro seimilionesettecentonovantaduemiladuecentoquarantuno/88) ed è relativo a:

- inertizzazione (D9) di rifiuti pericolosi e non pericolosi per 18.000 t/a, pari a € 28.260,52;
- inertizzazione (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi per 80 m<sup>3</sup>, pari a € 28.260;
- scarica per rifiuti non pericolosi in esercizio (D1) per gestione ordinaria di 181.424 m<sup>3</sup> e per post gestione di 40.745 m<sup>3</sup>, pari a € 5.980.960;
- scarica per rifiuti non pericolosi in esercizio (D15) per 1.600 m<sup>3</sup>, pari a € 5.980.960;
- recupero di rottami ferrosi (R4) per 2.650.000 t/a, pari a € 111.864,56;
- recupero di rottami ferrosi (R13) per 20.400 m<sup>3</sup>, pari a € 360.304,8;
- riduzione del 40%, trattandosi di impresa certificata ISO 14001:2015;
- riduzione del 50%, trattandosi di impresa registrata EMAS (ex regolamento CE 1221/2009);

ATTESTA come da dichiarazione agli atti, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 7 - Obbligo di astensione (art.7 del Codice generale DPR n°62/2013) del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto del Presidente n. 206 del 29/11/2021. A tal fine si informa che il responsabile del procedimento è il dott. Massimo Cremonini e che l'istruttore della pratica è l'ing. Alessandro Manfredini.

## D E C R E T A

1. di rilasciare il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona n. 389 del 19/05/2017, per l'esercizio delle attività previste al punto 2.2, 2.3a, 2.3b, 2.6, 5.1, 5.4, 5.3b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del Decreto, al legale rappresentate della Acciaieria Arvedi S.p.A., con sede legale a Milano, in viale E. Forlanini n. 23 (C. F. 00910070192), alle condizioni specificate nell'allegato tecnico al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, denominato "Allegato Tecnico – aggiornamento Luglio 2022;
2. di individuare la planimetria dell'installazione IPPC depositata a corredo della comunicazione di modifica, denominata "Layout", come cartografia di riferimento ai fini del controllo dell'applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'installazione IPPC Acciaieria Arvedi S.p.A., che entra a far parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3. di determinare in € 6.792.241,88 (Euro seimilionesettecentonovantaduemiladuecentoquarantuno/88) l'ammontare teorico della garanzia finanziaria da presentare alla Provincia di Cremona, relativo a:
  - inertizzazione (D9) di rifiuti pericolosi e non pericolosi per 18.000 t/a, pari a € 28.260,52;
  - inertizzazione (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi per 80 m<sup>3</sup>, pari a € 28.260;
  - scarica per rifiuti non pericolosi in esercizio (D1) per gestione ordinaria di 181.424 m<sup>3</sup> e per post gestione di 40.745 m<sup>3</sup>, pari a € 5.980.960;
  - scarica per rifiuti non pericolosi in esercizio (D15) per 1.600 m<sup>3</sup>, pari a € 5.980.960;
  - recupero di rottami ferrosi (R4) per 2.650.000 t/a, pari a € 111.864,56;
  - recupero di rottami ferrosi (R13) per 20.400 m<sup>3</sup>, pari a € 360.304,8;
  - riduzione del 40%, trattandosi di impresa certificata ISO 14001:2015;
  - riduzione del 50%, trattandosi di impresa registrata EMAS (ex regolamento CE 1221/2009);
4. di dare atto che resta ferma l'applicabilità delle seguenti riduzioni, laddove dimostrata sussistenza a tale diritto (mediante presentazione di copia della registrazione o certificazione vigenti):
  - del 50% in caso di impresa registrata EMAS - ex Regolamento CE 1221/2009 (la garanzia passa ad € 3.396.121);
  - del 40% in caso di impresa certificata ISO 14001:2015;
5. di dare atto che, in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004, il soggetto autorizzato è tenuto a presentare la garanzia finanziaria alla Provincia, per l'accettazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della richiesta avanzata dalla stessa; in caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino a 17 anni a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento e deve essere provvista di autentica notarile di firma del

legale rappresentante dell'ente garante; laddove applicate le suindicate riduzioni, il soggetto autorizzato ha l'obbligo di presentare successivamente alla Provincia di Cremona, senza ritardo e secondo il caso, l'attestazione annuale della validità della registrazione EMAS od i successivi rinnovi della certificazione ISO 14001:2015 ottenuti, ovvero di presentare alla Provincia, per la relativa accettazione, una nuova garanzia finanziaria senza le corrispondenti riduzioni; in caso di inadempienza del soggetto autorizzato relativamente a quanto disposto dal presente punto, ovvero in caso la garanzia presentata sia difforme da quanto definito con D.G.R. n. 19461/2004, l'autorizzazione per la gestione rifiuti può essere revocata;

6. che l'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto la precedente Autorizzazione, rilasciata con Decreto del dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona n. 389 del 19/05/2017;
7. di informare il Gestore che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame periodico, con valenza di rinnovo, secondo le tempistiche di cui al comma 3 dell'art. 29-octies e del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. i. e pertanto lo stesso deve essere effettuato:
  - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  - quando siano trascorsi 16 anni dal rilascio della presente Autorizzazione Integrata Ambientale: in questa casistica, l'Azienda è tenuta a presentare istanza di riesame entro tale data, facendosi presente che, in caso di inosservanza del predetto termine, l'autorizzazione si intende scaduta;
8. di notificare il presente atto, a mezzo PEC, al legale rappresentante della Acciaieria Arvedi S.p.A. (acciaieria-arvedi@pec.arvedi.it), con sede legale a Milano, in viale E. Forlanini n. 23, ed insediamento a Cremona, in via Acquaviva n. 18 (C. F. 00910070192), dando atto dell'immediata validità del presente decreto;
9. di trasmettere copia del presente atto a:
  - Comune di Cremona (pec: protocollo@comunedicremona.legalmail.it);
  - Comune di Spinadesco (pec: comune.spinadesco@pec.regione.lombardia.it);
  - Comune di Sesto ed Uniti (pec: comune.sestoeduniti@pec.regione.lombardia.it);
  - A.R.P.A. - Dipartimento di Cremona e Mantova (pec: dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);
  - Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona (pec: atocremona@pec.it)
  - ATS Val Padana Dip. Prevenzione Medica - Sede Territoriale di Cremona (pec: protocollo@pec.ats-valpadana.it);
  - Ministero della Transizione Ecologica (pec: va@pec.mite.gov.it).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Avv. Massimo Placchi)

#### IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta (60) giorni dalla notifica del presente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi (120) giorni dalla notifica del presente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

# ALLEGATO TECNICO

Identificazione dell'installazione IPPC	
Ragione sociale	<b>ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A.</b>
Indirizzo Sede Produttiva	Via Acquaviva, 18 - Zona Porto Canale, Cremona
Indirizzo Sede Legale	Via Forlanini, 23 - Milano
Tipo d'impianto	Esistente ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Codice e attività IPPC	2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora
	2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora
	2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora
	2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m <sup>3</sup>
	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: b) trattamento fisico-chimico
	5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti
	5.3. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso alla seguente attività: - IV – trattamento in frantumatori di rifiuti metallici.
Attività NON IPPC	Produzione secondaria di cloruro ferroso/ferrico
	Recupero di rifiuti non pericolosi di origine metallica
AGGIORNAMENTO	Modifica sostanziale relativa a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguamento dati produttivi alla capacità nominale del forno 2 installato nell'agosto 2020;</li> <li>• inserimento dell'attività IPPC 5.3.bIV, consistente nel trattamento di rifiuti metallici non pericolosi (R4) anche con frantumatore per metalli all'interno della capacità produttiva già autorizzata per attività R4.</li> </ul>

## A. QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE

### A.1 Inquadramento dell'installazione e del sito

#### A.1.1 Inquadramento dell'installazione produttiva

L'Acciaieria Arvedi S.p.A. è un'acciaieria di seconda fusione con colaggio in bramme sottili e laminazione a caldo per la produzione di coils. L'installazione IPPC, sita principalmente in comune di Cremona (Zona Porto Canale) e parzialmente in comune di Spinadesco, è stata costruita nel 1991 ed è stata interessata nel 2004 da una ristrutturazione e nel corso del periodo 2007 - 2011 da un ampliamento (per l'approfondimento dell'iter amministrativo relativo all'ampliamento si rimanda al capitolo A2).

L'installazione IPPC, soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessata dalle seguenti attività:

N. ordine attività IPPC	Codice IPPC	Attività IPPC	Capacità produttiva di progetto (t/a)
1	2.2	Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora	4.250.000
2	2.3.a	Trasformazione di metalli ferrosi mediante attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora	4.250.000
3	2.3.c	Trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora	400.000
4	2.6	Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m <sup>3</sup>	1.400.000
5	5.1.b	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso al trattamento fisico-chimico	18.000
6	5.4	Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti	16.500
7	5.3 b)IV	5.3. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso alla seguente attività: - IV – trattamento in frantumatori di rifiuti metallici.	2.650.000
N. ordine attività NON IPPC	Codice ATECO 2007	Attività NON IPPC	Capacità produttiva di progetto (t/a)
8	20.13.09	Fabbricazione di prodotti chimici	43.000

Tabella A1 - Attività IPPC e NON IPPC

La condizione dimensionale dell'insediamento industriale è descritta nella tabella seguente:

Superficie totale (m <sup>2</sup> )	Superficie coperta (m <sup>2</sup> )	Superficie scoperta impermeabilizzata (m <sup>2</sup> )	Volume totale dei fabbricati (m <sup>3</sup> )	Anno di costruzione	Ultimo ampliamento dell'attività
457.000	119.000	330.000	2.618.000	1991	2007 - 2011

Tabella A2 - Condizione dimensionale dello stabilimento

#### A.1.2 Inquadramento e descrizione del sito

Lo stabilimento si sviluppa nella parte occidentale del territorio comunale di Cremona e si spinge fino sul territorio del comune di Spinadesco. La parte di impianto situata in comune di Cremona ricade in un ambito classificato dal vigente P.G.T. come "Produttivo Strutturato", mentre la parte posta in comune di Spinadesco è principalmente classificata dal vigente P.R.G. come "Zona produttiva".

A Nord dell'impianto si estende il territorio del comune di Sesto ed Uniti, mentre a Sud, passato il Po, si entra nella regione Emilia Romagna. Il Comune di Cremona ha approvato la zonizzazione acustica del territorio comunale con la deliberazione consiliare n. 43 del 9 Luglio 2007. Il Comune di Spinadesco ha approvato in data 25 gennaio 2006 la classificazione acustica del territorio comunale, pubblicata il 15 marzo 2006. Lo stabilimento, posto in zona pianeggiante, confina:

- a Est con l'impianto di Oleificio Zucchi S.p.A., industria alimentare posta all'interno dell'area industriale del porto di Cremona;
- a Nord con aree a diversa vocazione (servizi comunali, agricola, artigianale, produttiva, abitativa, ecc.);

- strato di 1 m di argilla con coefficiente di permeabilità  $K < 5 \times 10^{-8}$  cm/s sino a quota 41,80 m s.l.m., posata e compattata per strati successivi di 0,25 m di spessore; a metà dello strato di argilla (0,50 m) viene inserita una geomembrana bentonitica; sulle scarpate lo strato di argilla dovrà essere messo in opera per almeno 1 m di altezza, con uguale coefficiente di permeabilità;
- primo telo in HDPE da 2 mm, messo in opera a diretto contatto con l'argilla e rivestito superiormente da geotessile in tessuto non tessuto;
- strato di sabbia di 0,30 m sino a quota 42,10 m s.l.m.: in tale strato sarà posizionata la rete di controllo infratelo, costituita da tubazioni microfessurate in HDPE, aventi diametro di 200 mm per il tronco principale e 160 mm per i rami secondari, alloggiati in trincee drenanti realizzate in ghiaia di adeguata granulometria e avvolte in geotessuto;
- secondo telo in HDPE da 2 mm messo in opera a diretto contatto con lo strato di sabbia e rivestito superiormente da geotessile in tessuto non tessuto;
- strato di sabbia di 0,50 m sino a quota 42,60 m s.l.m.: in tale strato sarà posizionata la rete di raccolta del percolato con tubazioni microfessurate in HDPE, aventi diametro di 315 mm per il tronco principale e 200 mm per i rami secondari, alloggiati in trincee drenanti, realizzate con ghiaia di adeguata granulometria e avvolte in geotessuto;
- strato di rifiuti sino alla quota massima di 49,60 m s.l.m. riferita al colmo centrale (quota al bordo vasca pari a 45,45 m s.l.m.) onde garantire idonee pendenze per il deflusso delle acque meteoriche influenti sul corpo discarica;
- regolarizzazione della massa rifiuti, per la corretta messa in opera degli strati sovrastanti;
- strato di drenaggio, protetto da eventuali intasamenti, con spessore di almeno 0,50 m sino a quota 50,10 m s.l.m.;
- strato di 0,50 m di argilla con coefficiente di permeabilità  $K < 10^{-8}$  m/s o di caratteristiche equivalenti sino a quota 50,60 m s.l.m.;
- strato di materiale drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore superiore a 0,50 m sino a quota 51,10 m s.l.m.;
- strato di copertura con terra di almeno 1,00 m di spessore sino a quota 52,10 m s.l.m.

Per il percolato (CER 190703) è previsto uno stoccaggio D15 in serbatoi fuori terra della capacità complessiva, per l'intera discarica, di 1.600 m<sup>3</sup>. Attualmente, essendo stato realizzato solo il primo lotto autorizzato, si sono installati solo i primi 5 serbatoi, per una capacità totale di 500 m<sup>3</sup>. Tali serbatoi sono alloggiati in un bacino di contenimento in cemento armato, adeguatamente dimensionato. Le operazioni di inertizzazione e smaltimento nella discarica aziendale sono riservate a situazioni di emergenza che si dovessero creare presso gli attuali centri di destinazione dei rifiuti; tale strategia permette di poter produrre anche quando gli impianti che ricevono questi rifiuti non siano in grado di far fronte al recupero o allo smaltimento degli stessi; in caso di indisponibilità del centro di recupero in uso, l'Azienda cercherà centri di recupero alternativi, riservandosi come ultima possibilità il conferimento del rifiuto, previa inertizzazione, nella propria discarica, in quantità non superiori a 150 t/giorno.

Il lotto 1 risulta completato e coperto con teli; è in attesa di assestamento per la definitiva copertura. La realizzazione di ulteriori lotti così come la realizzazione del capping superficiale del lotto esaurito sarà comunicata con almeno un mese di anticipo.

L'area della discarica non in esercizio è utilizzata in via temporanea (fino alla realizzazione dei lotti) dall'Azienda per le attività di deposito di materiali diversi e rottami non rifiuto, nonché saltuariamente per l'attività di bertaggio. L'area non è assoggetta all'obbligo di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2006 (Decreto della Provincia di Cremona n. 772/19).

#### **B.4.7 Attività IPPC n. 7: Recupero di rifiuti metallici**

L'Acciaieria Arvedi S.p.A. svolge attività di recupero R4 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rottami ferrosi, col fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EOW: End of Waste) conformemente ai requisiti di cui al Punto 1 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011. In particolare, le tipologie di rifiuti ed i relativi codici CER, trattati all'impianto di recupero sono i seguenti:

N. d'ordine attività	Attività	Tipologia rifiuti	Operazioni	Quantitativi autorizzati
----------------------	----------	-------------------	------------	--------------------------

8	Recupero rottami ferrosi (selezione vagliatura, cesoiatura e frantumazione)	Rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rottami ferrosi provenienti da terzi, contenenti metalli individuati dai seguenti CER: - 120101: Limatura e trucioli di materiali ferrosi <sup>[1]</sup> - 120102: Polveri e particolato di metalli ferrosi <sup>[1]</sup> - 120199: Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a spezzoni, strisce, ritagli di lamiera di acciaio derivanti dalle attività metalmeccaniche - 160117: Metalli ferrosi - 170405: Ferro e acciaio - 190102: Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti - 191001: Rifiuti di ferro e acciaio - 191202: Metalli ferrosi - 160106 limitatamente a carri ferroviari ferrosi <sup>[2]</sup>	R4	2.650.000 t/a
			R13	20.400 m <sup>3</sup>

**Tabella B19 - Attività recupero R4 di rifiuti metallici**

Nota: [1] I codici 120101 e 120102 sono ritirabili limitatamente a materiali diversi da quelli indicati come estranei al punto 1.2.4 e da quelli esclusi, indicati al punto 2.3.a dell'Allegato I al Regolamento UE/2011/333.

[2] Il codice EER 160106 è limitato ai soli carri ferroviari, di cui alla modifica autorizzata Decreto provinciale n. 722 del 29-11-19

I rifiuti recuperabili provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e da centri di raccolta vengono conferiti all'impianto da ditte terze autorizzate al trasporto di rifiuti su gomma e/o rotaia e sono sottoposti a una operazione di recupero R4, ex art. 184-ter, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., consistente in 2 livelli consecutivi di controllo ed ad una eventuale fase di selezione, vagliatura e cesoiatura. Le verifiche in fase di conferimento rifiuti sono organizzate come di seguito descritto.

- Verifica di primo livello** presso l'area funzionale VL1 (superficie di 1.000 m<sup>2</sup>): gli automezzi sono sottoposti a un controllo radiometrico mediante specifici portali, certificati secondo la procedura specifica. Il controllo radiometrico per i vagoni ferroviari viene svolto in prossimità della pesa vagoni, attraverso lo specifico portale dedicato. In caso di rinvenimento di materiale radioattivo vengono immediatamente applicate le procedure previste dal Sistema di Gestione Ambientale. In questa area gli addetti della portineria verificano la conformità dei carichi, in collaborazione con l'addetto dell'ufficio approvvigionamento rottame.
- Verifica di secondo livello** presso l'area funzionale VL2 (superficie delle aree VL2A, VL2B, VL2C = 17800 m<sup>2</sup> di cui VL2C è coperta per 1740 m<sup>2</sup>): gli addetti alla pesa effettuano il controllo documentale di ogni carico e provvedono a registrare tramite PC tutti i dati presenti nel Documento di trasporto (DDT). I controlli sul rottame-rifiuto in fase di scarico nei parchi dello stabilimento vengono effettuati dai classificatori rottame, che verificano la conformità dei carichi. I classificatori ricevono una periodica ed opportuna formazione al riguardo. I classificatori controllano visivamente nel dettaglio, in seguito allo scarico:

- la corrispondenza del rottame scaricato con il rottame ordinato (controllo commerciale);
- che il rottame abbia le caratteristiche di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 333/2011.

Le aree funzionali VL2, oltre che essere adibite alle operazioni di verifica R4, sono anche da considerare interamente come area di stoccaggio R13, fermo restando il volume totale R13 di 20.400 m<sup>3</sup>.

Il rottame conforme ai requisiti di cui al Punto 1 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 333/2011 cessa di essere qualificato rifiuto e viene stoccato negli stessi parchi rottame della Acciaieria, per l'utilizzo come materia prima. Il rottame che, dopo le verifiche di cui sopra, non cessa la qualifica di rifiuto, può essere o respinto oppure, se la non conformità riguarda le dimensioni dei pezzi e/o la presenza di materiali facilmente separabile, avviato a successiva fase di cernita e selezione. Il rottame-rifiuto viene trasportato nel Parco esterno rottame rifiuto, costituita da un'area di messa in riserva R13, denominata area 44 (superficie di 3.400 m<sup>2</sup>, volume totale R13 con VL2 pari a 20.400 m<sup>3</sup>) e da un impianto di cesoiatura e selezione (area 45 da 600 m<sup>2</sup>). Il processo di recupero dei rifiuti può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:

- Fase 1: scarico dei rifiuti in apposita area di messa in riserva (R13), con ulteriore controllo visivo del materiale scaricato, al fine di individuare eventuali componenti e/o materiali non conformi presenti, che vengono allontanati dal resto dei rifiuti e stoccati in apposita area dedicata;
- Fase 2 di selezione meccanica e cesoiatura / frantumazione: il materiale viene prelevato dall'area di messa in riserva e trasferito all'area di selezione meccanica, cesoiatura e frantumazione; prima di essere caricato negli impianti di cesoiatura / frantumazione, il materiale viene sottoposto ad una prima selezione meccanica a mezzo di gru con ragno meccanico; successivamente, attraverso una specifica gru di alimentazione o pala gommata, il materiale viene introdotto nella camera di cesoiatura, al fine di poter essere ridotto di pezzatura per la successiva selezione magnetica, oppure nel frantumatore per la triturazione e la successiva selezione; il frantumatore è costituito da:
  - sistema di separazione dell'aria (Cascade Air System);

- area di separazione ferrosa, composta da 2 magneti a tamburo;
  - magneti di prelievo;
  - sistema di aspirazione della polvere del trituratore;
  - sistema di insonorizzazione acustica dell'impianto;
- Fase 3 di selezione magnetica e vagliatura: questa fase consiste nella separazione dei materiali ferrosi dagli altri metalli non ferrosi e da eventuali inerti e/o detriti presenti; attraverso due separatori magnetici rotanti, i materiali ferrosi vengono separati dagli altri materiali in uscita dall'impianto (sovrvallo costituito da inerti e metalli non ferrosi); il vero e proprio impianto per il recupero dei NON ferrosi è composto dall'area di alimentazione del materiale, selezionatrice fine con alimentatore per la separazione dei ferrosi, schermo vibrante e Area di separazione non ferrosi con 2 separatori a correnti parassite e 4 selezionatrici a induzione;
- Fase 4: verifica della conformità del materiale ai requisiti di cui al Punto 1 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 333/2011 e convogliamento dei metalli ferrosi e dell'acciaio EOW mediante nastro trasportatore brandeggiante nelle due aree del parco rottame a servizio del forno EAF1 e, sempre mediante nastri, dal frantumatore al sistema di carico del forno 2 o al suo parco.

L'area di gestione R4 sarà quindi così costituita:

area 44: trattamento R4: 600 m<sup>2</sup>;

area 45: messa in riserva R13: 3400 m<sup>2</sup>;

area 47: area frantumatore: 1120 m<sup>2</sup>.

I rifiuti derivanti da selezione e frantumazione sono gestiti in deposito temporaneo nell'area 44 e nella piazzola rifiuti dell'installazione IPPC. Il rimanente rottame ferroso, utilizzato nel ciclo produttivo, viene ritirato dall'Azienda come materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ex art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i. (EOW) o sottoprodotto ex art. 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i.; anche per queste tipologie di rottame sono previste le verifiche di primo e di secondo livello. Nell'ambito della certificazione di qualità, l'Azienda ha una specifica procedura per l'accettazione dei rottami ferrosi nelle sue diverse forme giuridiche. L'Azienda è certificata ai sensi del Regolamento EU n. 333/11 con certificato rilasciato dall'IGQ n. 0119/2021. L'Azienda è tenuta all'osservanza di quanto definito dalla D.G.R. n. 10222 del 28/09/2009.

La rappresentazione grafica delle fasi delle diverse filiere di attivirà R4 sono riportate negli schemi delle pagine seguenti.

di raccolta sversamenti dedicata; la decontaminazione e lo smaltimento dei rifiuti sopradetti deve essere eseguita conformemente alle modalità ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, nonché nel rispetto del programma temporale di cui all'art. 18 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

- 24 Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati. E' inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
- 25 Qualora l'attività generasse veicoli fuori uso gli stessi devono essere considerati rifiuti e pertanto gestiti ed avviati a smaltimento secondo quanto previsto dall'art. 227 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e disciplinato dal D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 2009 o per quelli non rientranti nel citato decreto, devono essere gestiti secondo quanto previsto dall'art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
- 26 I rifiuti gestiti e quelli pericolosi e non pericolosi originati dall'attività sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 189 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; il carico e lo scarico devono essere annotati sull'apposito registro, di cui all'art. 190 dello stesso D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
- 27 I piazzali destinati non solo al transito degli automezzi, ma anche alla movimentazione della materia prima, devono essere mantenuti in condizioni di pulizia tali da scongiurare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento; in caso di sversamenti accidentali di materiali in grado di alterare la normale composizione dell'acqua di pioggia, le superfici interessate devono essere immediatamente pulite a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di versamenti di materiali solidi o pulverulenti, ovvero di liquidi, i materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti come rifiuti.

#### ***E.5.4 Prescrizioni per le attività di gestione rifiuti autorizzate***

- 28 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Azienda deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- 29 Il Gestore dovrà riportare i dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita sullo specifico applicativo web, predisposto dall'Osservatorio Regionale Rifiuti - Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (A.R.P.A. Lombardia) secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 10619 del 25/11/2009.
- 30 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo all'A.R.P.A. territoriale ed all'Autorità competente entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- 31 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica.

#### ***E.5.4.1. Trattamento rifiuti costituiti da rottami ferrosi***

- 32 Le tipologie di rifiuti, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e/o recupero/smaltimento dei rifiuti in ingresso al ciclo produttivo devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo B.4.8.
- 33 L'autorizzazione per il trattamento dei rottami-rifiuti è finalizzata alla produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EOW: End of Waste) conformemente ai requisiti di cui al Punto 1 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011.
- 34 Il Gestore deve adottare un protocollo di accettazione dei rottami-rifiuti suddiviso in due parti:
  - la PROCEDURA DI ACCETTAZIONE o OMOLOGA consistente in una indagine conoscitiva completa atta a verificare l'accettabilità tecnica ed amministrativa del rottame-rifiuto e viene effettuata allo scopo di evitare di accettare rifiuti di cui non si abbia l'autorizzazione e verificare la conformità del rifiuto-rottame ai requisiti di cui al Punto 2 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 ovvero verificare che il rifiuto non abbia effetti negativi sui processi in atto. Questa indagine deve attuarsi ogni volta venga proposto il conferimento all'impianto di un nuovo rifiuto (e, pertanto, prima della stipula del contratto) o, se il rifiuto in questione, già abitualmente conferito, è soggetto a variazioni nella composizione. In particolare, l'eventuale omologa mediante analisi o descrizione categoria di rottame deve essere eseguita per ogni partita di rifiuti conferita (intendendosi come tale un determinato quantitativo, indicato nel contratto di

conferimento, di rifiuto che deve necessariamente mantenere le medesime caratteristiche merceologiche e fisico-chimiche per tutto il periodo di conferimento e per tutti i carichi conferiti) ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, per i quali la verifica dovrà esser almeno semestrale;

- la PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DEL CONFERIMENTO o DI SCARICO consiste nel controllo dei rifiuti all'atto del conferimento (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche) ed è finalizzata a verificare che il rifiuto conferito corrisponda qualitativamente e quantitativamente al rifiuto esaminato durante l'omologa o specifica merceologica. Per i rifiuti che accedono al frantoio deve essere adottato anche il protocollo di cui alla DELIBERAZIONE N° XI / 3398 Seduta del 20/07/2020.
- 35 Non possono essere accettati rifiuti radioattivi ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995, n. 230; a tal fine i rifiuti metallici in ingresso devono comunque essere oggetto di apposito controllo di verifica con apposita strumentazione.
- 36 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il Gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Cremona e a A.R.P.A. Dip. Cremona entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- 37 I rottami-rifiuti devono essere conferiti in aree libere presso il parco VL2 in cumuli separati allo scopo di permettere immediatamente in fase di scarico la verifica dei requisiti di cui al Punto 1 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 come riportati nella seguente tabella:

Qualità dei rottami ottenuti dall'operazione di recupero	Obblighi minimi di monitoraggio interno
1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie.	Personale qualificato classifica ogni partita.
1.2. La quantità totale di materiali estranei (sterili) è circa 2% in peso. Sono considerati materiali estranei: 1 metalli non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro; 1 materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche; 2 elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; 3 residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scricatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l'acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) e sotto attento controllo visivo si analizzano alcuni campioni rappresentativi dei materiali estranei, pesandoli dopo avere separato, magneticamente o manualmente (secondo i casi), le particelle di ferro e acciaio dagli oggetti. Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori: 1 l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati); 1 il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e di ogni trattamento successivo; 2 la precisione del metodo di monitoraggio; e 3 la prossimità dei risultati al limite massimo del 2 % in peso di materiali estranei. Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione della qualità e dovrebbe essere accessibile per l'audit.
1.3. I rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.	Personale qualificato esegue un controllo visivo per rilevare la presenza di ossidi.
1.4. I rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando Particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.
1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio.	Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita.
1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (Ce) n. 850/2004. La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro e acciaio.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. Se da un controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, si adottano ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di ferro e acciaio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo.
1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.

- 38 I rifiuti di cui ai codici CER 120101 e 102102 sono ritirabili limitatamente a materiali diversi da quelli indicati come estranei al punto 1.2.4 o esclusi al punto 2.3 dell'Allegato I del Regolamento UE/2011/333.
- 39 I materiali collocati nell'area VL2, in base all'esito della verifica di conformità secondo quanto indicato al punto 32, devono contrassegnati, mediante apposite tabellature da tenere ben in evidenza, come "materiali EOW" o "rifiuti da avviare a fase di selezione vagliatura e cesoiatura". I rottami-rifiuti che vengono respinti devono essere immediatamente conferiti presso centro autorizzati;
- 40 L'area VL2 deve essere conforme ai requisiti tecnici di cui al D.D.G. 7.1.1998, n. 36.
- 41 Le operazioni di messa in riserva R13 devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 7.1.1998, n. 36. Nei settori di deposito dei rifiuti sono prescritte le seguenti ulteriori modalità di gestione:
- laddove è anche effettuata la cernita, i rifiuti in ingresso devono essere della medesima tipologia, con riferimento ai materiali da trattare;
  - laddove è effettuato il solo deposito (R13 o D15), i rifiuti, depositati in cumuli o contenitori separati, devono appartenere al medesimo C.E.R.;
  - tra i cumuli omogenei di rifiuti devono essere tenuti corridoi per accesso pedonale ed ispezione;
  - cumuli e contenitori devono riportare indicazione (mediante etichette o tabelle) dei C.E.R. dei rifiuti in deposito;
- 42 I rottami-rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero (R4) entro 6 mesi dalla messa in riserva degli stessi;
- 43 Lo stoccaggio, la movimentazione ed il trattamento dei rifiuti dovranno essere condotti attraverso modalità atte a garantire l'assenza di deriva incontrollata di polveri, particolato e liquidi.
- 44 Il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente l'avvenuto rinnovo degli accertamenti di idoneità del sistema di qualità effettuati dall'organismo/verificatore incaricato ex Regolamento UE 333/2011 trasmettendo le attestazioni dallo stesso rilasciate;

#### **E.5.4.2 Inertizzatore**

- 45 Le tipologie di rifiuti, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e/o recupero/smaltimento dei rifiuti in ingresso al ciclo produttivo devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo B.4.5.
- 46 Deve essere privilegiato l'avvio a recupero dei rifiuti costituiti dalle polveri derivanti dai presidi di trattamento dei fumi di acciaieria, secondo quanto previsto all'art. 182 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; la riattivazione dell'impianto di inertizzazione potrà avvenire solo dopo la verifica dell'impossibilità di avviare tali rifiuti a recupero presso centri specializzati e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella vigente autorizzazione.
- 47 Il riavvio dell'impianto di inertizzazione deve essere preceduto da una verifica tecnica degli apparati che costituiscono il sistema di trattamento: dal sistema di carico ai serbatoi di stoccaggio ed alla tramoggia di miscelazione nonché allo scarico nei box di maturazione e ad una pulizia complessiva dell'area al fine di evitare contaminazioni diffuse. L'esito dettagliato di tale verifica deve essere inviato alla Provincia di Cremona, al Comune di Cremona, al Comune di Spinadesco e a A.R.P.A. Dip. Cremona.
- 48 I rifiuti da inertizzare devono essere stoccati, movimentati e trattati con sistemi a tenuta, al fine di evitare qualsiasi dispersione al suolo o in atmosfera di sostanze pericolose.
- 49 Il Gestore deve installare, se non ancora presente, un sistema di pesatura dei rifiuti in alimentazione all'impianto di inertizzazione in grado di contabilizzare il quantitativo giornaliero ed annuo di rifiuti avviati a trattamento.
- 50 I rifiuti da inertizzare devono essere stoccati unicamente in silos predisposti e dotati di sistemi di abbattimento polveri nelle fasi di carico.
- 51 L'impianto di inertizzazione deve essere dotato di PLC che registri i quantitativi in peso di rifiuti in ingresso ed in uscita (inertizzati), nonché i reagenti alimentati per il trattamento di inertizzazione.
- 52 La ricetta da utilizzare dovrà garantire che i rifiuti trattati, sottoposti al test di cessione previsto, rispettino i limiti imposti per il successivo smaltimento in discarica; a tal proposito, l'apporto di cemento, in termini qualitativo, deve garantire una adeguata inertizzazione del rifiuto oltre ad una "solidificazione" dello stesso.

installare nel pozzo di sollevamento utilizzato per la raccolta del liquido infratelo una pompa fissa da azionare in caso di presenza di liquido sul fondo dello strato infratelo in modo da garantire le condizioni di battente zero, secondo una procedura da trasmettere alla Provincia ed A.R.P.A. Dip. di Cremona entro un mese dal rilascio della presente A.I.A.; il sistema di aspirazione del liquido infratelo deve essere dotato di contalitri ed il liquido aspirato deve essere inviato ai serbatoi di stoccaggio del percolato.

- 85 L'Azienda deve rilevare con cadenza mensile i volumi di liquido emunto nel sistema infratelo e riportare le informazioni quantitative (volumi emunti) e qualitative (analisi chimiche di caratterizzazione) nel portale AIDA predisposto da A.R.P.A., ai sensi del D.D.S. 03/12/2008 n. 14236 modificato ed integrato dal D.D.S. 23/02/2009 n. 1609. Fino all'attivazione della sezione dedicata al liquido infratelo, i dati dovranno essere riportati su foglio elettronico reso disponibile all'Autorità di controllo.

#### E.5.4.5 Garanzie finanziarie attività gestioni rifiuti

- 86 Viene determinata in € 3.396.121 l'ammontare totale della fideiussione che il Gestore deve prestare a favore della Provincia di Cremona, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/04. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa di una discarica, nonché per la gestione post-operativa, può essere presentata per i singoli lotti autorizzati, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2003. Le garanzie per la gestione operativa delle discariche e per la gestione successiva alla chiusura devono essere presentate contestualmente.

N. d'ordine attività	Attività	Tipologia rifiuti	Operazioni	Quantitativi autorizzati	Importo Fideiussione (€)
5	Inertizzazione rifiuti	Pericolosi e non	D9	18.000 t/a	28.260,52
			D15	80 m <sup>3</sup>	28.260
6	Discarica per rifiuti Non pericolosi in esercizio	Non pericolosi	D1	g.o. Lotto I - 45.247 m <sup>3</sup>	678.705
				p.g. Lotto I - 10.687 m <sup>2</sup>	854.960
				g.o. Lotto II - 45.065 m <sup>3</sup>	675.975
				p.g. Lotto II - 10.002 m <sup>2</sup>	800.160
				g.o. Lotto III - 45.662 m <sup>3</sup>	684.930
				p.g. Lotto III - 10.307 m <sup>2</sup>	824.560
				g.o. Lotto IV - 45.450 m <sup>3</sup>	681.750
			p.g. Lotto IV - 9.749 m <sup>2</sup>	779.920	
		D15	1.600 m <sup>2</sup> (percolato)	282.592	
9	Recupero rottami ferrosi	Non pericolosi	R4	2.650.000 t/a	111.864,56
			R13	20.400 m <sup>3</sup>	360.304,8 <sup>[1]</sup>
<b>TOTALE</b>					<b>3.396.121<sup>[2]</sup></b>

**Tabella E5 - Importi garanzie economiche per le attività gestione rifiuti autorizzate**

Note:

- [1] Importo scontato ai sensi del punto 1 dell'Allegato C alla D.G.R. n. 19461/04 (10 % della tariffa calcolata in caso di avviamento a recupero dei rifiuti entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto).
- [2] Riduzione del cinquanta per cento, ai sensi del comma 3 dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della certificazione EMAS.

La durata delle garanzie finanziarie prestate per tutte le attività di smaltimento e/o recupero, ad eccezione di quelle che riguardano le discariche, deve essere pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di un anno. La durata della garanzia relativa alla gestione operativa di una discarica è pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di due anni; la durata della garanzia relativa alla post-chiusura è pari ad almeno 30 anni.

#### E.5.4.6 Deposito temporaneo provvisorio di rifiuti di cui al CER 100207\* presso area "box di maturazione"

- 87 Il deposito temporaneo "provvisorio" presso i "box di maturazione" dei rifiuti di cui al CER 100207\*, costituiti da polveri di abbattimento fumi provenienti dalle attività di pulizia delle tubazioni e della torre di quenching delle linee 1 e 2, deve essere opportunamente segnalato mediante apposita cartellonistica.
- 88 Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. i., nonché i requisiti di cui al D.D.G. Tutela ambientale 07/01/1998, n. 36.
- 89 Durante le fasi di trasporto e di deposito, i rifiuti di cui al CER 100207\* dovranno essere adeguatamente ed opportunamente umidificati/bagnati al fine di evitare qualsiasi dispersione di polveri nell'ambiente o qualsiasi deriva incontrollata.



*Provincia di Cremona*

**Settore Ambiente e Territorio**

Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona

tel. 0372 – 4061

casella P.E.C.: [protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

Per le trasmissioni in interoperabilità  
il numero di protocollo e la data sono contenuti  
nel file "segnatura.xml"

PEC

Egr. Sig. Legale Rappresentante della  
Acciaieria Arvedi S.p.A.  
pec: [acciaieria-arvedi@pec.arvedi.it](mailto:acciaieria-arvedi@pec.arvedi.it)

Spett.le Comune di Cremona (CR)  
pec: [protocollo@comunedicremona.legalmail.it](mailto:protocollo@comunedicremona.legalmail.it)

Spett.le Comune di Spinadesco (CR)  
pec: [comune.spinadesco@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.spinadesco@pec.regione.lombardia.it)

Spett.le Comune di Sesto ed Uniti (CR)  
pec: [comune.sestoeduniti@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.sestoeduniti@pec.regione.lombardia.it)

Spett.le Dipartimento A.R.P.A. di Cremona e Mantova  
Cremona  
pec: [dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it)

Spett.le Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona  
pec: [atocremona@pec.it](mailto:atocremona@pec.it)

Spett.le ATS Val Padana - Dipartimento Prevenzione Medica  
Sede Territoriale di Cremona  
pec: [protocollo@pec.ats-valpadana.it](mailto:protocollo@pec.ats-valpadana.it)

Rif. prot. prec. n. 71798 del 26/09/2022

OGGETTO: D. Lgs. n. 152/06 e s. m. i. - Installazione IPPC Acciaieria Arvedi S.p.A. (AREE SUD), ubicata nei comuni di Cremona e Spinadesco (CR).

**Accettazione della fidejussione n. 2649487 del 22/08/2022 e svincolo delle polizze fidejussorie n. 2433238, n. 2433240, n. 2433237 del 19/05/2017 e relative appendici.**

Si comunica che i documenti in atti al prot. prov. n. 71794 del 26/09/2022, inerenti la prestazione di garanzia finanziaria mediante fidejussione n. **2649487** rilasciata da Società Reale Mutua di Assicurazioni, così come prescritto nel Decreto AIA n. 358 del 11/07/2022 per l'esercizio di attività di gestione rifiuti presso l'installazione IPPC di cui all'oggetto, sono conformi alla D.G.R. n. 19461/2004.

Attese le cifre adottate, la garanzia è da considerarsi accettata, rimanendo obbligo di codesta Società provvedere, con le modalità prescritte, alla presentazione delle fidejussione inerente gli altri lotti della discarica interna, lotto per lotto, prima del relativo avvio, fino al raggiungimento del massimale. Si ricorda che in caso di inadempienza relativamente agli obblighi indicati, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti può essere revocata.

La presente, conservata con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, deve essere esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Contestualmente si dichiara di voler liberare l'impegno precedentemente fornito dalla Società con le polizze n. **2433238**, n. **2433240** e n. **2433237**, rilasciate a garanzia dell'attività autorizzata ex Decreto n. 389 del 19/05/2017, ora rinnovata; le polizze verranno restituite con separata nota. Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori obblighi di comunicazione di dati ed elementi ad altri Enti/soggetti, laddove previsti dalla legge o dalle regolamentazioni vigenti.

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
(arch. Giulio Biroli)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s. m. i.

Pratica: IPPC 1

Responsabile del Servizio Acqua, Aria, Cave: dott. Massimo Cremonini Bianchi - ☎ 0372/406.443  
Referente dell'istruttoria: ing. Alessandro Manfredini - ☎ 0372/406.460  
✉ [ippc@provincia.cremona.it](mailto:ippc@provincia.cremona.it)

# FORMULARIO RIFIUTI

Decreto Interministeriale 14/10/1998  
D.M. del 10 aprile 1998 n. 145  
D.M. del Ministero Ambiente 9 aprile 2000  
D.M. del 6 aprile 2000 n. 153 art. 122 e succ. mag.  
D.M. 2 dicembre 2000 n. 278

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale \_\_\_\_\_

Unità Locale \_\_\_\_\_

**VS. DATI**

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Numero Autorizzazione / Albo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **ACCIAIERIA ARVEDI SPA**

Luogo di Destinazione **VIA ACQUAVIVA, 18 CREMONA**

Codice Fiscale **00910070192** Numero Autorizzazione / Albo **AIA 358** del **11-07-22**

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Numero Autorizzazione / Albo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di

## ANNOTAZIONI

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto **VEDI ELENCO ESTIMATO AIA ALLEGATO**

CODICE del RIFIUTO **VEDI ELENCO** STATO FISICO  1  2  3  4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO \_\_\_\_\_ N. COLLI/CONTENITORI \_\_\_\_\_

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento

**R4**

## 6 QUANTITÀ

P. lordo \_\_\_\_\_ kg.  
P. netto \_\_\_\_\_ Litri  
Tara \_\_\_\_\_ Peso da verificarsi a destino \_\_\_\_\_

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve \_\_\_\_\_

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI  NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE, DETENTORE \_\_\_\_\_

FIRMA DEL TRASPORTATORE \_\_\_\_\_

## 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo \_\_\_\_\_ Targa rimorchio \_\_\_\_\_

Cognome e Nome Conducente \_\_\_\_\_ Data e Ora Inizio trasporto \_\_\_\_\_

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:  Accettato per intero  Accettato per la seguente quantità: \_\_\_\_\_ kg.  
 Reso per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_ Litri

Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_ Firma del Destinatario \_\_\_\_\_